

## **TI\_GERICHTE 15.1997.00090 vom 16. Juli 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-07-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1997.00090](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.00090)

FR: TI\_GERICHTE 15.1997.00090 du 16 juillet 1997

IT: TI\_GERICHTE 15.1997.00090 del 16 luglio 1997

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nel caso in esame gli averi bancari oggetto del sequestro (esecutivo) erano oggetto di precedente sequestro penale ex art. 120 vCPP ordinato dal Giudice istruttore sopracenerino nell'ambito del procedimento penale contro \_\_\_\_\_. Siffatto sequestro penale era stato ordinato il 15 novembre 1989 in vista della confisca dei beni sequestrati per sospetta provenienza da reato (cfr. sentenza 2 ottobre 1991 della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale su ricorso di \_\_\_\_\_ p. 21 e 35 ss.). Con la sentenza penale 8 maggio 1995 la Corte delle Assise correzionali, pur non pronunciando la confisca degli averi sequestrati "non potendosi escludere che il danaro oggi sotto sequestro sia altro danaro, diverso da quello della refurtiva" (cfr. sentenza p. 70), ha ritenuto di ordinare nei confronti di \_\_\_\_\_ un risarcimento compensativo giusta il nuovo art. 59 n. 2 CP (entrato in vigore nelle more di quel procedimento penale) "assistito dal sequestro di 4 milioni di dollari (più interessi nel frattempo maturati) già ordinati il 15.11.89 dall'allora Giudice istruttore sopracenerino" e ha assegnato siffatto risarcimento compensativo alla parte lesa in virtù del nuovo art. 60 CP, ritenendo prevedibile che lo stesso \_\_\_\_\_ non avrebbe risarcito volontariamente il danno causato. Ordinando il risarcimento compensativo "assistito dal sequestro già decretato", la Corte penale ha di fatto ritenuto applicabile alla fattispecie anche il nuovo art. 59 n. 2 cpv. 3 CP, secondo cui a garanzia dell'esecuzione del risarcimento compensativo il giudice inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Ne consegue che sulla base delle conclusioni della sentenza penale gli averi posti precedentemente sotto sequestro penale e ora sotto sequestro esecutivo appaiono rientrare con maggiore verosimiglianza nel patrimonio dell'imputato e non già in quello della ricorrente: valesse il contrario non si comprenderebbe per quale ragione, rispettivamente su quale base la Corte penale avrebbe ritenuto di considerare detti averi quale garanzia dell'esecuzione della pretesa di risarcimento compensativo ordinata nei confronti di \_\_\_\_\_ a favore dello Stato e contestualmente assegnata alla parte \_\_\_\_\_. Ne consegue che il termine per procedere giudizialmente contro la \_\_\_\_\_ va impartito alla ricorrente giusta l'art. 107 cpv. 5 LEF. In questo senso l'UEF di Bellinzona si è correttamente determinato e il ricorso di \_\_\_\_\_ va respinto.

#### **E. 3**

Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità di vigilanza Il presidente La segretaria